

N. R.G. [REDACTED]



**TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA**  
**SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE**

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Simonetta Minotti, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa da:

[REDACTED] a Buenos Aires (Argentina);  
[REDACTED] a Buenos Aires, il quale nel presente giudizio agisce  
in proprio e quale rappresentante del figlio minore [REDACTED]  
nato il [REDACTED] Buenos Aires; [REDACTED] a Buenos Aires, la  
quale nel presente giudizio agisce in proprio e quale rappresentante della figlia minore [REDACTED]  
[REDACTED] a Buenos Aires; [REDACTED] a  
Buenos Aires; [REDACTED] a Buenos Aires; [REDACTED]  
[REDACTED], a Buenos Aires (Argentina); [REDACTED]  
[REDACTED] a Buenos  
Aires; tutti con il patrocinio dell'avv. Claudia Santoro;

*ricorrenti*

**contro**

Il **Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro *pro tempore*,

*resistente-contumace*

**nonché**

**P.M.** in persona del Procuratore della Repubblica

*interventore ex lege*

**OGGETTO:** riconoscimento della cittadinanza italiana.

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza del sig. [REDACTED] provincia di Bergamo, emigrato in Argentina, il quale aveva trasmesso la cittadinanza ai propri discendenti.

La parte ricorrente espone in fatto :



[redacted] a Valbremdo (già Ossanesga), provincia di Bergamo ebbe ad unirsi in matrimonio a [redacted] a Villa D'Almè, morì il [redacted] a Buenos Aires e non fu mai naturalizzato, come da certificazione allegata. **(all.1)**; Sua figlia [redacted], a [redacted]

[redacted] a Buenos Aires. **(all.2)**

Dalla loro unione nacque [redacted] a Buenos Aires, che sposò il [redacted] **(all.3)**.

dalla predetta unione nascevano:

[redacted] a Buenos Aires che ivi sposò il [redacted] **(All.4)** e dalla cui unione nacquero, tutti a Buenos Aires e tutti richiedenti nell'odierno giudizio.

[redacted] nacque sempre a Buenos Aires [redacted] a Buenos Aires, *del pari richiedente*. **(all.6)**.

[redacted] a Buenos Aires, sposatasi il [redacted] Barrios, dalla cui unione **(all.7)** nacque sempre a Buenos Aires il [redacted], del pari ricorrente; **(all.8)**

[redacted] a Buenos Aires che sposò il [redacted] **(all.9)**

[redacted] a Buenos Aires **(all.10)**

[redacted], a Buenos Aires che sposò l'11.10.1990 a Buenos [redacted] **(all.11)** dalla cui unione nacquero sempre a Buenos Aires e sempre richiedenti nel giudizio:

[redacted]

[redacted]

Il Ministero dell'Interno non si è costituito in giudizio.

Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino argentino e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana.

Nella linea genealogica si apprezza un passaggio per linea femminile intervenuto in epoca precostituzionale da [redacted] ai suoi discendenti. Tale sequenza, sulla base della legge al tempo vigente, determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza *iure sanguinis*, sia perché al tempo prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.



Tuttavia, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo *status civitatis*, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza la medesima Corte con la Sentenza n.87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.

Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione, la quale pronunciandosi a Sezioni Unite ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009). Ed ancora: “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti; esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2 L. 555 del 1912) [...] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”

Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi



riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.

In mancanza di opposizione, le spese di lite possono essere dichiarate irripetibili giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:

accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;

ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti; dichiara le spese di lite irripetibili.

Così deciso in Roma, in data 17.12.2021

IL GIUDICE

*Simonetta Minotti*

